r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE SISMA 2012

Ordinanza nr. 4 del 12 ottobre 2026

Disposizioni finalizzate al completamento degli interventi residui di ricostruzione privata a prevalente uso abitativo le cui istanze sono dirette al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato.

Il Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna, Presidente della Regione Emilia- Romagna, Michele de Pascale, è stato nominato con decreto del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare, in data 22 gennaio 2026 e registrato dalla Corte dei Conti con visto del 16 marzo 2026, n. 710, per la durata dello stato di ricostruzione e, comunque, non oltre il termine del mandato politico, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e succeduto al Commissario delegato;

Visto l'articolo 1, commi 563-568 ss. della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*";

Vista la Legge n. 40 del 18 marzo 2025, "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità";

Considerati:

- l'articolo 1, comma 563 ss. della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*" con cui è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dal 1° gennaio 2026 e per la durata di 24 mesi;

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

- l'articolo 1, comma 563, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che prevede che allo stato di ricostruzione "[…] *si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili*.";
- che ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, per l'espletamento delle funzioni conferite il Commissario straordinario si avvale di una propria Struttura Speciale, in ausilio al medesimo ed in ossequio al principio di continuità previsto dalla citata Legge 199/2025, costituita con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare in data 2 aprile 2026, recante *"Costituzione, organizzazione e disciplina della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40";*
- l'articolo 1, comma 566, della citata Legge 199/2025, ove è disposto che il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 18 marzo 2025, n. 40, subentra"[…] *in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi.* […]";
- l'articolo 1, comma 567, della citata Legge 199/2025, ove disposto che "*Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40*" e che " *In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74…";*

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

Rilevato che, quali presupposti di fatto nell'ambito della gestione del Commissario delegato:

- in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato prevalentemente il territorio della Regione Emilia-Romagna, con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, il Presidente *pro tempore* della Regione Emilia-Romagna ha assunto le funzioni di Commissario delegato sino al 31.12.2025, termine dello stato di emergenza;
- il Commissario delegato ha definito, attraverso proprie ordinanze, criteri e modalità per l'accesso al contributo ricostruzione per gli immobili privati a prevalente uso abitativo, delegando i Sindaci dei 59 Comuni del cratere sisma, distribuiti su n. 4 Province, e adottando idonee modalità di coordinamento e di programmazione degli interventi stessi;
- il Commissario delegato, durante la vigenza dello stato di emergenza e in virtù del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ha disciplinato, tra gli altri, il processo di ricostruzione privata regolamentato, in via prevalente, dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012, ove sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, ovvero il ripristino con miglioramento sismico o ancora la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che avevano subito danneggiamenti a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dichiarate temporaneamente o parzialmente inagibili, ovvero totalmente inagibili e caratterizzati da uno "stato di danno" ed un "valore di vulnerabilità" che, combinati insieme, rientrassero nella definizione di "livello operativo" E0, totalmente inagibili e caratterizzati da uno "stato di danno" ed un "valore di vulnerabilità" che, combinati insieme, rientrassero nella definizione di "livello operativo" E1 od E2 con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di "livello operativo" E3 con conseguente ricostruzione;
- il Commissario delegato ha, inoltre, disciplinato, mediante l'Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 recante "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni*

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012"- il processo di ricostruzione privata relativo agli immobili di proprietà di soggetti privati nei quali siano svolte attività e servizi nei settori sociale, sociosanitario, socioeducativo, culturale, ricreativo e sportivo da parte di soggetti privati senza scopo di lucro o di soggetti pubblici, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- il Commissario delegato, durante la vigenza dello stato di emergenza e in virtù del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ha introdotto disposizioni volte ad armonizzare la disciplina del c.d. "contributo ricostruzione" con la normativa europea in materia di concessione di aiuti di stato ai soggetti "impresa", per ciò che concerne i termini assegnazione - e di erogazione ove previsti - dalla data dell'evento calamitoso, di cui alle ordinanze n.14/2016 e s.m.i. e nn. 12 e 24/2018;
- il Commissario delegato, durante la vigenza dello stato di emergenza e in virtù del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in affiancamento al c.d. *contributo ricostruzione* già concesso, ha istituito misure di *contributo straordinario* per garantire ulteriore sostegno economico al completamento degli interventi nell'ambito di un contesto economico significativamente mutato, rispetto alla fase di presentazione delle istanze di contributo, in seguito alla pandemia da covid-19 ed al c.d. fenomeno del "caro-materiali", la cui disciplina è definita dall'ordinanza n.10/2022 e smi e dal potenziamento a detta misura istituito con le ordinanze nn. 12 e 22/2025;
- il Commissario delegato, durante la vigenza dello stato di emergenza e in virtù del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ha istituito misure di assistenza alla popolazione attraverso sia contributi a copertura delle spese che i nuclei famigliari dovevano sostenere per un diverso alloggio in attesa di percorso di rientro nell'abitazione principale danneggiata dagli eventi sismici, sia prevedendo forme alternative e temporanee di alloggio, la cui disciplina è dettata, in via prevalente, dalle Ordinanze nn. 26/2014 e 20/2015 e sm.i.;

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

- le ordinanze sopra citate sono state interessate, nel corso degli anni, da vari aggiornamenti, puntualizzazioni, integrazioni, in relazione alle esigenze manifestate dal territorio, nonché da misure anche puntuali attraverso le quali il Commissario delegato ha ritenuto di far fronte alle varie necessità della popolazione colpita dal sisma, disponendo, in ragione delle proroghe disposte per la vigenza dello stato di emergenza di anno in anno, diversi termini per la conclusione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli immobili ammessi a contributo, nonché provvedendo tramite misure di sostegno resesi necessarie per motivazioni contingenti manifestatesi nei 13 anni di stato di emergenza;
- il Commissario delegato, in vigenza dello stato di emergenza, ha introdotto, da ultimo con ordinanza n.8/2024 e s.m.i di cui alle ordinanze nn. 10 e 22/2024 e n.11/2025, previsioni volte a favorire la piena continuità tra le due gestioni commissariali e finalizzate a presidiare il completamento della ricostruzione privata a prevalente uso abitativo, in particolare prevedendo termini: per l'accesso ai contributi straordinari, per l'avvio ed il completamento degli interventi nonché per le forme di assistenza alla popolazione che - entro ragionevoli limiti - traguardassero la scadenza dello stato di emergenza sino alla piena operatività del nuovo Commissario Straordinario, cui è stato demandato ogni ulteriore intervento finalizzato a regolamentare le tempistiche della ricostruzione privata in vigenza dello stato di ricostruzione;
- le ordinanze sopra citate, emanate dal Commissario Delegato, continuano ad applicarsi per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione, ai sensi di quanto previsto dal summenzionato articolo 1, comma 567, Legge n. 199/2025, fatto salvo quanto disposto dal Commissario straordinario a partire dal 1° gennaio 2026, data di avvio dello stato di ricostruzione;

Considerato che:

- all'onere per l'attuazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione il Commissario delegato ha provveduto con le risorse di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 e recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei*

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", il quale ha previsto che i contributi di cui alle ordinanze del medesimo Commissario delegato sono concessi su apposita domanda dei soggetti interessati con le modalità del finanziamento agevolato e, a tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e operanti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti assistiti dalla Garanzia dello Stato secondo contratti tipo definiti dalla Convenzione sottoscritta tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa Depositi e prestiti;

- in forza della Convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le banche operano quali soggetti erogatori del finanziamento agevolato accordato al beneficiario il quale, per effetto dell'operazione, matura un credito d'imposta che cede all'istituto bancario stesso;
- ai fini della corretta gestione e programmazione dell'utilizzo delle risorse di cui al suddetto articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012, il Commissario delegato ha espletato le attività di monitoraggio del processo di ricostruzione secondo quanto previsto dall'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati;
- a chiusura del proprio mandato, ai sensi dell'articolo 1, comma 564 della legge 199/2025, il Commissario delegato ha prodotto la relazione di consuntivo in cui, oltre al riepilogo dei processi conclusi e di quelli in via di ultimazione, sono state identificate le ulteriori attività riferite al processo di ricostruzione privata a prevalente uso abitativo;

Rilevato inoltre che:

- il termine dello stato di emergenza ha coinciso con il termine per l'attivazione del c.d. "*superbonus 110%*" in ragione delle scadenze imposte su detta agevolazione in norma primaria, impedendo al Commissario delegato di identificare, prima della cessazione delle sue funzioni, il quadro conoscitivo degli interventi che non sarebbero stati completati entro

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

il termine del 31.12.2025, anche eventualmente attraverso la concorrenza di suddetta agevolazione fiscale a copertura delle spese eccedenti il contributo ricostruzione;

- il numero di cantieri completati e richieste di saldo finale pervenute nel periodo immediatamente successivo al termine dello stato di emergenza al 31.12.2025 confermano che sulla conclusione dei cantieri ancora in essere incidono specifiche di ciascun intervento che rendono difficoltosa sia la definizione di una disciplina applicabile in modo stabile sul medio-lungo periodo, sia una stima puntuale del flusso delle future richieste di erogazione che si perfezionano sulla base del reale avanzamento dei cantieri;
- per gli interventi di ricostruzione privata ove sono ricomprese anche unità immobiliari funzionali ad attività agricole ed il cui contributo configura Aiuto di stato, il Commissario delegato non ha potuto allineare la disciplina relativa alla rendicontazione a saldo degli interventi in coerenza alla proroga concessa in norma primaria per l'utilizzo delle somme versate anticipatamente a copertura delle richieste di erogazione, essendo che detta proroga al termine di utilizzo entro il 31 dicembre 2026 è stata istituita solo successivamente dall'articolo 1, comma 569, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
- a partire dal 1° gennaio 2027, l'articolo 1 comma 616 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha autorizzato i Commissari straordinari a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione finalizzato a garantire sostegno economico alla realizzazione dei lavori avviati in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dalle agevolazioni del c.d. "*superbonus*" entro i termini per la fruizione delle misure di cessione del credito o sconto in fattura;

Considerato inoltre che:

- il settore dell'edilizia risulta tuttora interessato da difficoltà dei committenti nel sostenere le spese per la realizzazione degli interventi, specie in conseguenza degli incrementi eccezionali dei prezzi dei materiali, motivo per cui, anche in norma primaria, sono state inserite misure volte ad estendere i termini di efficacia dei titoli abilitativi rilasciati;
- all'avvio dello stato di ricostruzione è emerso che gli interventi non ancora conclusi presentano costi complessivi di ricostruzione eccedenti l'importo del contributo

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

concedibile e, pertanto, destinati a gravare direttamente sui beneficiari, circostanza che continua a incidere sui tempi di completamento degli interventi e sulla presentazione delle relative richieste di erogazione;

- è indispensabile garantire la maggior continuità ed operatività delle azioni funzionali ad assicurare la sostenibilità economica degli interventi tra la misura introdotta dall'articolo 1 comma 616 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 - il cui primo anno di autorizzazione di spesa è previsto solo a partire dall'anno 2027 e le misure straordinarie già attivate dal Commissario delegato in vigenza dello stato di emergenza per assicurare il necessario sostegno economico alla realizzazione degli interventi - queste ultime a valersi sulle risorse di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 567, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199 secondo il quale "*In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.";*

Richiamato l'articolo 1, comma 567, primo periodo della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che "*Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40."*

Ritenuto quindi necessario che sia definita dal Commissario straordinario la tempistica volta a garantire il completamento degli interventi di ricostruzione per edifici privati a prevalente uso abitativo con domande dirette al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato, definendo termini coerenti con la durata dello *stato di ricostruzione,* per il biennio 2026-2027, al fine del completamento degli interventi stessi ed in particolare per:

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

- prevedere al 31/12/2027 il termine per l'ultimazione dei lavori coerentemente con la durata dello stato di ricostruzione e adeguare di conseguenza le connesse misure di assistenza alla popolazione;
- assicurare fino al 31/12/2026 le misure di sostegno economico aggiuntive al contributo ricostruzione, nelle more dell'introduzione delle misure di cui all'art. 1 comma 616 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, definendo le relative finestre temporali per la richiesta di ammissione a dette misure funzionali a presidiare i casi che, in ragione della possibile specifica complessità dell'analisi tecnico-economica di fattibilità da allegare alla domanda, non siano riusciti a perfezionare l'istanza entro il termine definito dal Commissario delegato del 31.03.2026;
- chiudere i procedimenti amministrativi relativi agli interventi che, seppur dotati di concessione del contributo ricostruzione, non avanzino al 31/12/2026 anche le conseguenti richieste di erogazione in ragione dell'avanzamento dei lavori o abbiano titolo abilitativo in corso di validità;
- aggiornare le previsioni delle ordinanze del Commissario delegato riguardanti le tempistiche di rendicontazione a saldo degli interventi che configurano altresì aiuto di stato in ambito agricolo che, come disposta dall'articolo 1 comma 569 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per l'utilizzo delle somme versate anticipatamente a copertura delle richieste di erogazione delle concessioni;

Dato atto che all'onere per l'attuazione della presente Ordinanza si provvederà con le risorse già disponibili sulla contabilità speciale CS 5699-240-0005699 intestata a COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE TERRITORI ZONA EMILIA ROMAGNA L 199-25 ART 1 COMMA 566 + L 40-25 ART 3 + DL 74-12 DPCM 25-08-14 nonché altre assegnate ed in particolare:

- risorse di cui di cui all'articolo 3-bis del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, destinate ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa privata, e concessi - su apposita domanda del soggetto interessato - con le modalità del finanziamento agevolato;

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

- risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012, convertito con la legge n. 122/2012, limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia privata in cui soggetti privati senza fine di lucro svolgevano attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo e altri settori, con fine solidaristico;

- risorse di cui al decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 ed in particolare il fondo istituito dall'articolo 1-bis, alternativo agli incentivi fiscali per la copertura degli importi di intervento eccedenti al contributo ricostruzione, che il Commissario delegato ha allocato esclusivamente a copertura del "*contributo straordinario*" ulteriore al "*contributo ricostruzione*" per immobili di edilizia privata in cui soggetti privati senza fine di lucro svolgevano attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo e altri settori, con fine solidaristico;

- risorse per l'assistenza alla popolazione di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con la legge n. 122/2012, e ss.mm.ii come da ultimo articolo 1 comma 566 della Legge 30 dicembre 2025 n.199;

Acquisita in data 12/10/2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della Legge 18 marzo 2025 n.40, l'intesa nella Cabina di Coordinamento istituita ai sensi del Decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 5 giugno 2026 di "*Istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 2025, n. 40*";

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Articolo 1

(Definizione dei termini per l'esecuzione dei lavori)

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

1. Tutti gli interventi di ricostruzione privata le cui istanze di contributo sono dirette al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile e che non risultino ancora completati, ma comunque con provvedimento di concessione ancora efficace, devono ultimare i lavori entro il 31.12.2027 a pena di decadenza dal contributo concesso.
2. Tutti gli interventi di ricostruzione privata le cui istanze di contributo sono dirette al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile e che non risultino ancora completati, purchè assistiti da un provvedimento di concessione ancora efficace, devono depositare entro il 31.12.2026 almeno uno Stato di Avanzamento Lavori e la relativa richiesta di erogazione del contributo, attraverso la procedura informatica esistente. Ove l'avanzamento dei lavori non consenta il deposito del primo SAL secondo le percentuali minime di avanzamento definite dalle ordinanze del Commissario delegato, è necessario che entro il medesimo termine risulti efficace il titolo abilitativo funzionale alla realizzazione dell'intervento con inizio lavori dichiarato con data antecedente o pari al 31.12.2026, come da pratica edilizia in essere presso il Comune competente per territorio.
3. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo, gli interventi relativi ad edifici misti pubblico/privati in cui le proprietà pubbliche finanziate attraverso il Programma e dai Piani Annuali delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali siano superiori al 50% dell'immobile o, comunque, il cui contributo per la parte pubblica sia superiore al 50% del totale, applicandosi quindi la disciplina di cui al presente articolo solo ai restanti interventi a prevalenza privata.
4. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo, gli interventi il cui contributo ricostruzione configura, anche in quota, Aiuto di stato destinato alle imprese agricole e agroindustriali, la cui scadenza per l'utilizzo dei finanziamenti agevolati è fissata al 31.12.2026, come da proroga disposta dall'articolo 1, comma 569, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Per detti interventi la disciplina è definita all'articolo 3 della presente ordinanza.

Articolo 2

(Mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori o di avvio degli interventi)

1. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti dall'articolo 1 comma 1 della presente ordinanza, il Comune competente procede all'avvio del procedimento di revoca del

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Comune adotta il provvedimento di revoca del contributo, disponendo altresì il recupero delle somme eventualmente già erogate.

2. Qualora non si ottemperi alla dimostrazione dell'avvio dei lavori secondo modalità e termini di cui all'articolo 1 comma 2 della presente ordinanza, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni. Suddetto provvedimento contempla anche il recupero delle somme erogate qualora precedentemente autorizzata l'erogazione di un anticipo per lavori e/o spese tecniche.
3. I Comuni provvedono alla tempestiva comunicazione dei requisiti definiti al precedente articolo 1 comma 2 per tutti gli interventi che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ne risultino sprovvisti. Le comunicazioni, rivolte ai soggetti beneficiari dei contributi, sono inviate entro e non oltre il 31.10.2026 e trasmesse, in copia, ai fini del monitoraggio, al Commissario straordinario.
4. Le diffide ad adempiere relative ai procedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono formulate dal Comune entro il 30.01.2027 e trasmesse, in copia, ai fini del monitoraggio, al Commissario straordinario.

Articolo 3

(Termini ultimi per la richiesta di erogazione del saldo del contributo ricostruzione per interventi che configurano, anche in quota, aiuto di stato destinato alle imprese agricole e agroindustriali)

1. Per gli interventi il cui contributo ricostruzione configura, anche in quota, aiuto di stato destinato ad imprese agricole ed agroindustriali, con istanze dirette al Sindaco del Comune competente nel quale è ubicato l'immobile, il termine per il deposito della richiesta di erogazione del saldo del cantiere in caso di interventi non ultimati, è stabilito al 31.10.2026.
2. Il Comune competente all'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che deve avvenire entro due giorni

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

lavorativi dal deposito, determina l'importo ed autorizza l'erogazione, previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC dell'appaltatore e dell'impresa agricola ed agroindustriale beneficiaria del contributo compatibilmente con le scadenze della procedura di aiuto. L'autorizzazione all'erogazione deve essere trasmessa dal Comune all'Istituto di Credito segnalato dal richiedente, ove risultano già disponibili le somme, al fine di poter rispettare la scadenza per l'utilizzo fissata al 31.12.2026.

3. Per tutte le istanze la cui ultima richiesta di erogazione sia già stata depositata antecedentemente al termine del 30.09.2026, il Comune provvede alle attività di cui al comma precedente entro e non oltre il termine del 31.10.2026.

Articolo 4

(Disciplina dei termini connessi alle misure di assistenza alla popolazione)

1. In tutti i casi in cui, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, sia ancora attiva una misura di assistenza alla popolazione secondo le forme definite dalle ordinanze del Commissario delegato richiamate in premessa, tenuto conto dei termini previsti dalla presente ordinanza sia per la dimostrazione di avvio dei lavori sia per la conclusione dei correlati interventi di ricostruzione funzionali a garantire il rientro dei nuclei, il termine massimo per beneficiare delle misure di assistenza è definito al 31.12.2027.
2. Qualora non si ottemperi alla dimostrazione dell'avvio dei lavori secondo modalità e termini di cui all'articolo 1 comma 2 della presente ordinanza, all'atto della decadenza dal diritto al contributo ricostruzione disposta secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 della presente ordinanza:
    a. il contributo per il canone di locazione (CCL) o per il disagio abitativo (CDA) si intende cessato al 31.12.2026;
    b. i nuclei famigliari in attesa di percorso di rientro nell'abitazione principale danneggiata dagli eventi sismici ed assegnatari di alloggio con contratto di locazione temporanea con oneri finanziari a carico del Commissario devono rilasciare detto alloggio entro 30 giorni dalla decadenza dal diritto al contributo ricostruzione funzionale al recupero dell'alloggio in cui si sarebbe perfezionato il suddetto rientro;

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

c. i nuclei famigliari in attesa di percorso di rientro nell'abitazione principale danneggiata dagli eventi sismici ed assegnatari di prefabbricati modulari rimovibili, devono rilasciare detti moduli entro 60 giorni dalla decadenza dal diritto al contributo ricostruzione funzionale al recupero dell'alloggio in cui si sarebbe perfezionato il suddetto rientro.

Articolo 5

(Tempistiche per la richiesta di adesione alle misure di contributo eccezionale in affiancamento al contributo di ricostruzione)

1. Per gli interventi di ricostruzione privata le cui istanze di contributo sono dirette al Sindaco del Comune competente nel quale è ubicato l'immobile che, pur avendo i requisiti per aderire alle ulteriori misure disciplinate nell'ultimo anno di vigenza dello stato di emergenza con le ordinanze n. 12 e 22/2025 richiamate in premessa, non siano stati in grado di depositare la domanda nei termini dalle stesse previste il termine per il deposito della stessa è definito al 31.12.2026.
2. Dati i termini per la dimostrazione dell'avvio dei cantieri definita all'articolo 1 comma 2 della presente ordinanza, la richiesta di adesione alle ulteriori misure eccezionali in aggiunta al contributo per la ricostruzione disciplinate nell'ultimo anno di vigenza dello stato di emergenza può essere inviata entro il termine di cui al comma 1 purché già in possesso dei requisiti definiti all'articolo 1 comma 2 della presente ordinanza alla data di deposito dell'istanza.
3. Le domande depositate entro il termine di cui al comma 1 e non accolte dal Comune attraverso la piattaforma informatica non determinano la decadenza dal diritto al contributo qualora la mancata acquisizione agli atti sia riconducibile a carenze formali o documentali emendabili e permangano i requisiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi, l'istanza può essere reiterata mediante presentazione di una nuova domanda completa delle necessarie correzioni e integrazioni entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto. Per i

r_emiro.Giunta - Rep. OCR 12/10/2026.0000004.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da De Pascale Michele

provvedimenti già comunicati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il predetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 6

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 40 del 2025, la presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, diventa efficace ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti.
2. La presente Ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
3. A seguito della pubblicazione di cui al comma 2 del presente articolo, il provvedimento è comunicato: al Presidente del Consiglio dei ministri, ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del Decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 5 giugno 2026, al Comitato istituzionale e di indirizzo, istituito dal Commissario delegato con l'ordinanza commissariale n. 1 dell'8 giugno 2012, ai fini del coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione post-sisma.

Il Commissario straordinario
Michele de Pascale
(*firmato digitalmente*)